

Prot. n.

Milano, 01/12/2025

**Oggetto: agevolazione accise GAS per le Forze Armate Nazionali.**

Gentile cliente,

con riferimento all'agevolazione in oggetto, desideriamo informarla che:  
l'articolo 1, comma 179 della legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), con effetto dal 1° gennaio 2008, ha espressamente escluso dal regime di esenzione dall'accisa, previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 - Testo Unico delle Accise (T.U.A.), il gas naturale destinato alle Forze Armate nazionali;  
il comma suddetto ha inoltre integrato, con il punto 16 bis, la Tabella A allegata al T.U.A., prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'applicazione dell'aliquota ridotta pari a 0,01166 euro al metro cubo, per il gas naturale impiegato come combustibile per riscaldamento dalle Forze Armate nazionali, per gli usi consentiti (usi istituzionali), nonché il regime di esenzione per gli impieghi del gas naturale quale carburante per motori;  
il successivo comma 180 del menzionato articolo 1 ha altresì stabilito che il gas naturale, assoggettato all'anzidetta aliquota di accisa (0,01166 euro al metro cubo), non è soggetto all'addizionale regionale, né all'imposta sostitutiva dell'addizionale stessa (di cui all'art. 9 del D.Lgs. 21.11.1990 n. 398 e successive modificazioni).

I soggetti interessati<sup>1</sup> all'applicazione del trattamento fiscale in argomento sono tenuti a presentare, all'Azienda esercente il servizio di vendita gas, formale istanza/dichiarazione, in duplice esemplare, con l'indicazione delle utenze ove il gas è erogato per i soli usi consentiti (cosiddetti usi istituzionali) e, nel caso di uso promiscuo, della percentuale forfettaria di consumo da attribuire agli usi in argomento.

---

<sup>1</sup> Per forze armate s'intende il complesso di uomini e mezzi, militarmente organizzato, destinato a difendere lo Stato. Le Forze Armate comprendono, così come indicato anche all'art. 2 del Codice Penale Militare di pace, le forze militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, l'Arma dei Carabinieri (il cui inserimento tra le Forze Armate dello Stato è altresì sancito attraverso l'art. 1 della Legge Delega 31 marzo 2000, n.78), la Guardia di Finanza (il cui inserimento tra le Forze Armate dello Stato è altresì sancito dalla legge 23 aprile 1958, n. 189) e le persone che, a norma di legge, acquistano la qualità di militari (gli iscritti nei ruoli del Corpo speciale volontario, ausiliario delle FFAA, della Croce Rossa Italiana - art.29 RD 10.02.1936 n.484 - e nei ruoli dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta - art.4 L.4.01.1938 n.23, sempreché chiamati in servizio. Vedi Telescritto ex Ministero delle Finanze n.7979 del 19/12/1996).

Per quanto attiene agli “usi consentiti”, si richiama inoltre la nota n. 535/V del 25.2.2008, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la quale la stessa Agenzia ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei prodotti energetici impiegati dalle Forze Armate nazionali, a seguito delle modifiche introdotte dalla menzionata Legge Finanziaria 2008.

Si ritiene altresì opportuno ricordare che, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Dogane, con la nota n. 6120.00 del 12.2.2001, rientrano negli usi consentiti, in quanto usi istituzionali, gli impieghi degli assegnatari delle sotto indicate tipologie di alloggi di servizio:

- **alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (A.S.G.C.);**
- **alloggi di servizio all’incarico (A.S.I.);**
- **alloggi di servizio gratuiti all’incarico (A.S.G.I.);**
- **alloggi di servizio per personale di passaggio (A.P.P.);**
- **alloggi di servizio per esigenze logistiche per personale imbarcato (S.L.I.);**
- **alloggi di servizio collettivi (A.S.C.).**

La riduzione di imposta non riguarda invece gli assegnatari di alloggi di servizio per temporanea sistemazione (A.S.T.) o in temporanea concessione (A.S.T.C.).

## ADEMPIMENTI

Le richieste di riduzione di imposta devono essere presentate in originale, in duplice copia.

In particolare, quelle riguardanti gli assegnatari di alloggi di servizio devono essere accompagnate dalla dichiarazione del Comando di appartenenza, anch’essa in originale in duplice copia.

## MODALITA’ DI TRASMISSIONE

Dette certificazioni, opportunamente compilate e debitamente vistate dovranno essere spedite in originale:

- con Posta Elettronica Certificata (PEC) e con allegati sottoscritti con firma elettronica digitale\* all’indirizzo:

**poloaccise@pec.eniplenitude.com**

- in originale, a mezzo posta, con raccomandata A.R., al seguente indirizzo:

**Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit**  
**Polo Accise**  
**Via Campi Flegrei,34**  
**80078 Pozzuoli NA**



**\*La documentazione trasmessa via PEC è valida e rilevante ai fini di legge solo se sottoscritta con firma elettronica digitale;** se non è sottoscritta elettronicamente, ai fini della concessione del beneficio fiscale e decorrenza, sarà mantenuta valida la documentazione e la data di invio a mezzo PEC solo se entro i 15 gg dall'invio della mailPEC si procede con la trasmissione in originale (cartaceo) della documentazione a mezzo Raccomandata A.R. all'indirizzo sopra indicato.

Ringraziandola per l'attenzione, le ricordiamo che **l'agevolazione dell'accisa è applicata su richiesta e sulla base delle istanze e dichiarazioni presentate dal cliente al proprio fornitore.**

Si invita pertanto alla completa e precisa compilazione della documentazione, nonché alla tempestiva trasmissione. In caso di incompletezza, carenza di allegati o scarsa comprensibilità, Eni Plenitude S.p.A. si vedrà costretta a respingere la richiesta ed a richiederne l'integrazione o la ripresentazione (con il possibile slittamento dei termini per il riconoscimento del beneficio fiscale).

Infine, si segnala che in presenza di più fornitori è necessario presentare documentazione completa per ogni contatore utilizzato.

Con i nostri migliori saluti.

**Servizio Clienti  
Eni Plenitude**

